

REGOLAMENTO ORGANICO

Da allegare allo Statuto

(Edizione aggiornata al 05.07.2024)

TITOLO I. NORME GENERALI

ART. 1. Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la corretta gestione dell'Associazione COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra. Nel seguito verrà usata la dicitura "Associazione" o "Comunità" per intendere l'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo. Questo regolamento è conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione e reso disponibile al momento dell'iscrizione al singolo associato che ne farà richiesta.

ART. 2. L'Associazione opera in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria. La produzione di energia avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili nella piena disponibilità dell'Associazione (ovvero a titolo di proprietà dell'Associazione stessa e/o di proprietà di terzi messi nella disponibilità dell'Associazione, quale referente della Comunità stessa mediante opportuno mandato di cui all'ALLEGATO 2).

ART. 3. La Comunità, nei limiti e nelle modalità stabilite dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche come gruppo di acquisto (con partecipazione aperta e volontaria degli associati e mantenimento dei diritti di cliente finale). I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente in risparmi in bolletta per i soci.

ART. 4. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per ciascuna configurazione/sezione di comunità e sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sezione (laddove presente) come da specifica previsione statutaria, definisce la specifica destinazione dell'eventuale importo in eccedenza rispetto a quanto determinato in applicazione del valore di soglia della quota di

energia condivisa espressa in percentuale nel rispetto delle previsioni normative di cui all'Allegato 1 del D.M. 414 del 07.12.2023 e s.m.i. Tali cifre saranno destinate ai soli consumatori diversi dalle partite IVA e/o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono realizzate le configurazioni per la condivisione dell'energia.

ART. 5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rivedere periodicamente i criteri contenuti nel presente regolamento, se lo ritiene necessario, mettendo a disposizione dei soci la versione aggiornata del presente regolamento.

TITOLO II. GLI ASSOCIATI

ART. 6. L'ammissione dell'associato prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica. Essa avviene a seguito della presentazione di un modulo di adesione all'Associazione e del relativo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso delle imprese, la loro partecipazione in qualità di soci o membri è consentita esclusivamente per le PMI.

Il candidato che presenta il relativo modulo di iscrizione reso disponibile dalla Comunità può partecipare con il ruolo di:

- Consumatore: soggetti e realtà che si rendono disponibili a fornire i dati dei propri consumi all'Associazione;
- Produttore: soggetti e realtà che possiedono un impianto a fonte rinnovabile e lo rendono disponibile all'Associazione;
- Futuro produttore: soggetti e realtà che vogliono realizzare un nuovo impianto o un potenziamento di un impianto esistente per renderlo poi disponibile all'Associazione. In caso di richiesta come futuro produttore, l'Associazione può indirizzare i soggetti verso partner dell'Associazione che possono fornire specifica offerta economica e realizzare i medesimi impianti.

Il candidato può anche richiedere l'iscrizione all'Associazione con il ruolo di prosumer scegliendo l'iscrizione come consumatore e produttore o come consumatore e futuro produttore.

Non è consentito l'accesso agli incentivi previsti dal Titolo II del DECRETO del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA n. 414 del 07.12.2023 e s.m.i.:

- alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di

imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 249 del 31 luglio 2014;

- ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂;
- Chi ha un contratto di Scambio sul Posto attivo non può far parte di una configurazione di comunità energetica rinnovabile né come produttore né come consumatore. Questo perché l'energia elettrica prelevata da tali utenze è già conteggiata nella quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi inclusa nel calcolo dell'energia elettrica autoconsumata all'interno della comunità energetica. Tuttavia, se la convenzione di Scambio sul Posto viene chiusa, tali impianti possono essere inseriti nella configurazione della comunità energetica a partire da una data successiva alla chiusura della convenzione

ART. 7. Il titolo di associato dà diritto a:

- Ricevere, su richiesta dell'associato stesso, una valutazione economica non vincolante relativa alla nuova installazione, ampliamento o ammodernamento di impianti a fonte rinnovabile presso il sito di interesse per l'associato, con indicazione della produttività, aspetti giuridici/agevolativi, iter autorizzativo – paesaggistico, costo reale dell'impianto redatto da partner economico incaricato dall'Associazione. Per la realizzazione di tale valutazione l'Associazione potrà avvalersi degli esperti facenti parte del Comitato Tecnico-Scientifico e/o eventuali partner terzi coinvolti dall'Associazione stessa.
- Partecipare alle assemblee, votare e candidarsi alle cariche;
- Partecipare a tutti gli eventi promossi dall'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal referente della singola iniziativa;
- Visionare bilanci, documentazioni, ed essere informato sulla vita dell'Associazione;
- Proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell'Associazione al fine di essere approvati ed eventualmente messi in atto;
- Condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla Comunità.

ART. 8. Per i soci produttori, gli incentivi di cui al Titolo II del DECRETO del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA n. 414 del 07.12.2023 si applicano nel rispetto dei seguenti requisiti:

- Gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- Gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all'Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11 del DECRETO del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA n. 414 del 07.12.2023;
- L'investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all'allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

ART. 9. L'associato ha il dovere di:

- Rispettare le norme del presente regolamento e dello statuto;
- Versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Non attivare iniziative che possano ledere gli altri associati e/o l'Associazione.

ART. 10. Requisiti per l'ammissione all'Associazione in qualità di associati sono:

- Essere persone fisiche o giuridiche, imprese, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore;
- Essere titolari di punti di connessione e/o officine elettriche;
- Nel caso di imprese private, che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca attività principale e/o industriale principale;
- Dare mandato alla comunità di energia rinnovabile SOLAR VALLEY per la richiesta e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa;
- Ogni altro requisito più dettagliatamente descritto all'interno dello Statuto dell'Associazione.

ART. 11. Non esiste alcuna preclusione verso l'ingresso di familiari diretti degli associati.

ART. 12. Di fronte a richieste di spostamento da altre Comunità Energetiche, al Presidente spetta il compito di contattare la Comunità di appartenenza per assumere le necessarie informazioni prima della votazione del Consiglio Direttivo sull'ingresso/uscita del nuovo associato, al fine di essere certi dell'armonia nell'eventuale trasferimento. All'associato in uscita viene richiesto, per

non sbilanciare la Comunità e garantire la continuità della tariffa premio agli altri associati, un periodo di preavviso pari a 6 mesi per i consumatori e 12 mesi per i produttori.

ART. 13. La procedura di ammissione da seguire per consentire l'accesso nell'Associazione è la seguente:

- Il candidato deve compilare il modulo di iscrizione cartaceo/online reso disponibile dall'Associazione a seconda del ruolo prescelto e fornire tutte le informazioni necessarie all'iscrizione alla Comunità Energetica o, nel caso in cui sia impossibilitato, presentare una nota informativa al Segretario con indicazione dei dati di riferimento. Nel caso di pubblica amministrazione viene richiesta una delibera approvata in Consiglio Comunale;
- Il Segretario valuta la presenza dei requisiti del candidato e relaziona al Presidente in merito ad eventuali mancanze e/o discordanze;
- Il Presidente pondera i risultati e valuta il rilievo da dare a tali rilievi negativi;
- Il Presidente presenta la candidatura al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza;
- In caso di esito favorevole, il Presidente incarica il Segretario di contattare (anche per via telematica) il candidato per verificare la sua accettazione;
- Il candidato può provvedere al pagamento della quota associativa o, in alternativa, scegliere di aderire con recupero della propria quota di iscrizione dai maggiori contributi generati. Non appena registrato, può esercitare i propri diritti di associato;
- Tutta la documentazione relativa all'ammissione sarà conservata con cura e riservatezza tra gli atti dell'Associazione.

ART. 14. Ogni nuovo associato dovrà versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa può essere recuperata in compensazione dai maggiori contributi generati dalla partecipazione alla CER, che potrà essere aggiornata e rivista dal Consiglio Direttivo a seconda delle necessità dell'Associazione. Tali contributi economici sono spettanti al medesimo associato per la condivisione dell'energia elettrica, mediante partecipazione alle configurazioni ammesse dal GSE di Comunità Energetiche Rinnovabili e/o eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità stessa. Le somme in compensazione della quota associativa verranno destinate non appena l'ammontare dei contributi generati sia sufficiente alla compensazione di quanto da versare (ovvero senza alcun versamento richiesto al momento della registrazione del nuovo membro all'Associazione).

La quota associativa viene stabilita come segue:

- Per l'Associato registrato come CONSUMATORE, Euro 2,00/anno, indipendentemente dalle utenze in prelievo.
- L'Associato registrato come PRODUTTORE, per ogni impianto, 1,00 Euro/kW*anno, con un ammontare massimo richiesto pari a $CAP[\text{Euro/anno} \cdot \text{impianto}] = 100,00 \text{ Euro} + 22,5$

Euro * % conto capitale, dove la percentuale di contributi in conto capitale può variare tra 0 e 40. La quota associativa viene richiesta per ogni impianto.

- Per l'Associato registrato come PROSUMER, per ogni impianto, 1,00 Euro/kW*anno, con un ammontare massimo richiesto pari a $CAP[\text{Euro}/\text{anno}] = 100,00 \text{ Euro} + 22,5 \text{ Euro} * \% \text{ conto capitale}$, dove la percentuale di contributi in conto capitale può variare tra 0 e 40 (quota associativa corrispondente a quella del produttore). La quota associativa viene richiesta per ogni impianto.

Nel caso di accesso al contributo in conto capitale previsto dalla misura PNRR M2C2I1.2 dedicata alle comunità di energia rinnovabile per impianti al servizio delle CER in comuni sotto i 5000 abitanti, la quota associativa è richiesta anticipata per 20 anni al momento in cui il produttore percepisce il contributo. Il produttore, per non perdere il contributo, deve rimanere nella configurazione della CER per almeno 5 anni.

Non possono aderire come associati alla CER le imprese la cui attività principale è classificata sotto i codici ATECO 35.11.00 (Produzione di energia elettrica) e 35.14.00 (Commercio di energia elettrica).

Note:

1. Per impianti fotovoltaici, la potenza è definita come il minor valore tra la potenza dei pannelli e la potenza degli inverter.
2. Eventuali costi aggiuntivi necessari alla costituzione della sezione e/o unità dell'Associazione, anticipati dall'Associazione stessa, verranno recuperati dai contributi economici ottenuti in quota proporzionale all'energia compensata, secondo le medesime regole di ripartizione del contributo.
3. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di registrazione della configurazione sul sito GSE ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermi derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
4. La tariffa spettante risulta definita dal GSE e invariabile per l'intero periodo di diritto agli incentivi.

Di propria iniziativa, l'associato può decidere di versare la quota dovuta direttamente all'Associazione, rinunciando al diritto di compensazione della medesima dai contributi economici spettanti. Tale facoltà dovrà essere dichiarata dall'associato al momento dell'iscrizione al registro degli associati da parte del Segretario. Laddove non fossero maturati sufficienti contributi economici a carico dell'associato, verrà richiesto il pagamento diretto all'associato.

ART. 15. Il mancato pagamento della quota associativa (o in caso di scelta di compensazione della quota associativa con i maggiori contributi generati dalla partecipazione alla CER, laddove tali importi per ciascun periodo annuale dalla registrazione alla comunità su sito GSE non siano sufficienti a compensare la quota associativa) non dà diritto all'associato:

- A partecipare all'assemblea dei soci;
- All'elezione agli organi direttivi ed anche solo a proporsi come candidato;
- Ad essere nominato membro del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 16. Gli associati possono promuovere pubblicamente iniziative di reclutamento ed eventuali iniziative ad personam salvo che non siano lesive per i diritti dell'Associazione.

ART. 17. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018), i dati sensibili verranno registrati direttamente nel Registro dei Soci.

ART. 18. La documentazione e/o i dati richiesti all'associato per l'iscrizione sono i seguenti:

- Per l'Associato registrato come CONSUMATORE sono il Modulo di Adesione Consumatore (Allegato 1) e relativi allegati richiesti. Per il consumatore la compilazione del Modulo di Adesione funge da mandato al Referente per la presentazione della configurazione di comunità (nel rispetto del modello previsto dall'Allegato 2);
- Per l'Associato registrato come PRODUTTORE/PROSUMER sono il Modulo di Adesione Produttore (Allegato 3) e relativi allegati richiesti.

In caso di ulteriori dati necessari, verrà fatta specifica richiesta da parte dell'Associazione.

TITOLO III. UTILIZZO DI IMPIANTI DI IMPRESE CON CODICI ATECO PREVALENTI 35.11.00 E 35.14.00

ART. 19. Impianti di Produzione: a. Gli impianti di produzione di energia elettrica appartenenti a imprese la cui attività principale è classificata sotto i codici ATECO 35.11.00 (Produzione di energia elettrica) e 35.14.00 (Commercio di energia elettrica) possono essere messi a disposizione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

ART. 20. Accordi con la Comunità Energetica: a. La messa a disposizione degli impianti deve essere regolamentata tramite un accordo scritto tra l'impresa e la CER, in cui si definiscono i termini e le condizioni dell'uso dell'impianto, inclusi gli aspetti relativi alla manutenzione, gestione e responsabilità.

ART. 21. Requisiti degli Impianti: a. Gli impianti messi a disposizione devono:

- Essere alimentati da fonti rinnovabili e conformi ai requisiti tecnici e normativi previsti dal Decreto CACER e dal TIAD.
- Essere stati realizzati tramite interventi di nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti.
- Avere una potenza massima conforme alle soglie previste per l'accesso agli incentivi.
- Essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data del 07/03/2023.

ART. 22. Accesso agli Incentivi: a. Gli impianti di queste imprese possono ricevere parte degli incentivi previsti per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, secondo le modalità stabilite dal Decreto CACER e dal TIAD. b. La tariffa incentivante e/o il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata saranno riconosciuti in base alla quota di energia prodotta e condivisa nell'ambito della CER.

ART. 23. Destinazione dei Benefici: a. Gli eventuali benefici economici derivanti dall'energia prodotta dagli impianti messi a disposizione devono essere destinati ai membri della CER o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute positive sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

ART. 24. Responsabilità e Controlli: a. L'impresa che mette a disposizione l'impianto deve garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e manutenzione dell'impianto. b. La CER è responsabile della gestione amministrativa e tecnica dell'energia prodotta dall'impianto messo a disposizione, inclusa la distribuzione e valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

TITOLO IV. UTILIZZO DI IMPIANTI DA PARTE DI GRANDI IMPRESE

ART. 25. Messa a Disposizione degli Impianti: a. Le grandi imprese possono mettere a disposizione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) gli impianti di produzione di energia elettrica, purché questi impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e rispettino i requisiti tecnici e normativi previsti dal Decreto CACER e dal TIAD.

ART. 26. Accordi con la Comunità Energetica: la messa a disposizione degli impianti è regolamentata tramite un accordo scritto tra la grande impresa e la CER, in cui si definiscono i termini e le condizioni dell'uso dell'impianto, inclusi gli aspetti relativi alla manutenzione, gestione e responsabilità.

ART. 27. Requisiti degli Impianti: gli impianti messi a disposizione devono:

- Essere stati realizzati tramite interventi di nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti.
- Avere una potenza massima conforme alle soglie previste per l'accesso agli incentivi.
- Essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data del 07/03/2023.

ART. 28. Responsabilità e Controlli:

a. La grande impresa che mette a disposizione l'impianto deve garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e manutenzione dell'impianto.

b. La CER è responsabile della gestione amministrativa e tecnica dell'energia prodotta dall'impianto messo a disposizione, inclusa la distribuzione e valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

ART. 29. Destinazione dei Benefici: a. Gli eventuali benefici economici derivanti dall'energia prodotta dall'impianto messo a disposizione devono essere destinati ai membri della CER o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute positive sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

ART. 30. Non Esercizio di Poteri di Controllo: a. Le grandi imprese che mettono a disposizione impianti di produzione non possono esercitare poteri di controllo all'interno della CER. I membri della comunità che esercitano poteri di controllo devono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali.

TITOLO V. SEZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31. Per singola sezione dell'Associazione si intende una configurazione di comunità energetica rinnovabile formata da:

- REGIME TRANSITORIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 318/2020/R/EEL e DECRETO MISE DEL 16 SETTEMBRE 2020: insieme dei punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione (o porzioni di impianto) la cui energia elettrica rileva ai fini della singola configurazione, identificati tramite i rispettivi codici POD, e sottesi alla medesima cabina secondaria, in base alle informazioni rese disponibili dal gestore di rete di riferimento, con potenza complessiva degli impianti da fonte rinnovabile fino a 200 kWp (estinto al 07.12.2023 – valido per le sezioni o unità registrate prima di tale termine);
- REGIME DEFINITIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 727/2022/R/EEL E DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 414 DEL 07.12.2023:

insieme dei punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione (o porzioni di impianto) la cui energia elettrica rileva ai fini della singola configurazione, identificati tramite i rispettivi codici POD, e sottesi alla medesima cabina primaria, in base alle informazioni rese disponibili dal gestore di rete di riferimento, con potenza complessiva degli impianti da fonte rinnovabile fino a 1 MW. Alla quota di energia condivisa nell'ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell'Allegato 1 del DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 414 DEL 07.12.2023 e s.m.i. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, nel limite di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera a). Possono rientrare nella configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile per accedere alle tariffe incentivanti solo gli impianti la cui data di entrata in esercizio sia successiva alla data di costituzione della presente associazione 07/03/2023.

ART. 32. Per entrambi i regimi (transitorio e definitivo), possono essere realizzate sottese alla medesima cabina (secondaria/primaria) più sezioni diverse.

ART. 33. Gli incentivi di cui al Titolo II del DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021.

ART. 34. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione SOLAR VALLEY, salvo mantenere il controllo sulla gestione amministrativa e contabile di ogni sezione componente l'Associazione stessa, può nominare su richiesta e tra i soci fondatori della singola SEZIONE (primi 15 membri della Comunità, con priorità di partecipazione alle amministrazioni comunali) un organo di controllo denominato COMITATO DI SEZIONE composto da un numero minimo di tre e massimo di dieci membri scelti tra gli associati.

Il COMITATO DI SEZIONE rimane in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo e si rinnova congiuntamente allo stesso, secondo le medesime scadenze previste dall'Art. 10 dello Statuto. I membri del COMITATO DI SEZIONE possono essere rieletti, anche più volte.

Il primo COMITATO DI SEZIONE viene nominato in sede di registrazione della configurazione di COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE presso il GSE.

Qualora venga meno un consigliere e nel caso di cambio del Legale Rappresentante del membro (persona giuridica), il COMITATO DI SEZIONE stesso alla prima riunione provvede alla sua sostituzione a maggioranza semplice tra i membri rimanenti, fermo restando il necessario voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori partecipanti al comitato stesso, chiedendone la convalida al Consiglio Direttivo.

Il COMITATO DI SEZIONE si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il COMITATO DI SEZIONE è convocato dal Presidente con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta.

ART. 35. Al Comitato di Sezione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della sezione, nello specifico:

- La possibilità di individuare nome identificativo e logo della singola sezione, salvo approvazione finale da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione SOLAR VALLEY;
- La proposta di nuovi modelli di condivisione di benefici economici, salvo mantenimento della quota pari al 10% dei contributi da riservare all'Associazione e salvo ratifica ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- La promozione dell'attività dell'Associazione e/o Sezione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- L'organizzazione della raccolta dei dati di persone, enti ed imprese interessate ad associarsi alla Comunità;
- L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- Lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione ed alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- L'elaborazione di linee strategiche ed attività di coordinamento per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione, assumendo un ruolo di rappresentanza degli associati nei confronti di interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali;
- La partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgano privati, imprese, enti ed autorità nazionali ed internazionali interessate al modello di condivisione.

ART. 36. Il Comitato di Sezione nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, carica quest'ultima cumulabile con quella di Vice Presidente. La funzione del Presidente è di rappresentare la sezione di fronte ai terzi, convocare il Comitato di Sezione, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato, sorvegliare il buon andamento amministrativo del Comitato, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere il Comitato e curare l'ordinato svolgimento dei lavori. La funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente è nominato dal Comitato di Sezione tra i medesimi membri su proposta del Presidente. La funzione del Segretario è di operare sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Comitato di Sezione. Il Segretario dovrà quindi tenere

aggiornati e conservare i verbali delle riunioni del Comitato di Sezione, note delle presenze, nomine, dati relativi ai soci, indirizzi e numeri telefonici degli associati della Sezione.

ART. 37. Nessuno potrà ricoprire cariche in questa Associazione se non associato effettivo regolarmente ammesso e osservante delle obbligazioni che a lui fanno carico.

TITOLO VI. CONDIVISIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

ART. 38. La gestione della condivisione dei benefici/contributi economici avverrà in maniera indipendente per ciascuna unità/sezione.

ART. 39. I contributi economici derivanti dalla vendita in rete di energia da parte del singolo produttore sono di esclusiva titolarità del produttore stesso. Nessun contributo derivante da tale attività spetta all'Associazione e/o agli associati.

ART. 40. Nessun associato appartenente ad una singola sezione/unità ha diritto a benefici/contributi economici derivanti da altre sezioni/unità.

ART. 41. Le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione, definiti come "potenza d'obbligo". Secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del D.Lgs. 199/2021, la "potenza d'obbligo" (Po) è determinata dalla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno e da un coefficiente specifico.

In pratica:

- La tariffa premio non spetta all'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza d'obbligo.
- Tuttavia, è riconosciuto il diritto al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, nonché la possibilità di accesso al meccanismo di cessione dell'energia.

ART. 42. Le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 7, del già menzionato Decreto.

ART. 43. La ripartizione degli incentivi e contributi ARERA ottenuti dalla comunità verranno ripartiti nel seguente modo:

- Il 10% a copertura dei costi generali della comunità energetica rinnovabile;
- Il 45% in misura proporzionale tra i produttori in base alla quota di energia rinnovabile condivisa messa a disposizione alla comunità energetica;
- Il 45% in misura proporzionale all'autoconsumo condiviso di ciascun associato.

La base di calcolo sono i file csv forniti dal GSE, i quali riportano la ripartizione dell'energia condivisa, in base alle logiche dell'algoritmo pubblicato dal GSE.

ART. 44. La percentuale massima della tariffa premio spettante alle Partite IVA (siano essi produttori o consumatori) è pari al 55%. Si riduce al 45% nel caso di contributi in conto capitale. L'eventuale percentuale in eccesso verrà destinata agli specifici usi dell'art. 4 del presente Regolamento Organico.

ART. 45. I futuri produttori ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono risultare beneficiari di un contributo in conto capitale (max. pari al 40%) a valere su fondi PNRR per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, da mettere a disposizione dell'Associazione per le configurazioni delle sezioni previste al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;
- Possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto;
- Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva (ove previsto).

Tali impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

- Il futuro produttore, a seguito della realizzazione dell'impianto fotovoltaico con "Contributo PNRR 40% nei Comuni sotto i 5.000 abitanti", ha l'obbligo di rendere disponibile all'Associazione SOLAR VALLEY l'impianto e l'energia prodotta per i successivi 5 anni, pena la perdita del contributo ottenuto;
- La proprietà dell'impianto rimane del futuro produttore;

ART. 46. Nei casi in cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale a favore di un produttore/futuro produttore, la tariffa spettante è determinata come segue:

$TIP \text{ Conto Capitale} = Tip \times (1 - F)$

- Dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 0,50 (contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento).

Eccezioni

Il fattore di riduzione non si applica all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di:

- Enti territoriali e autorità locali
- Enti religiosi
- Enti del terzo settore
- Enti di protezione ambientale

Applicazione della Decurtazione

Nel caso in cui il Produttore acceda ad un contributo in conto capitale, la decurtazione della tariffa viene applicata alla percentuale spettante al produttore e alla metà dei contributi a copertura dei costi di gestione.

Esempio 1: Contributo in Conto Capitale del 40%

$F = 0,50$

Ripartizione dei Contributi:

- Produttore: 0%
- Consumatore: 45%
- Costi di Gestione: 5%

Esempio 2: Contributo in Conto Capitale del 20%

$F = 0,25$

Ripartizione dei Contributi:

- Produttore: 22,5%
- Consumatore: 45%
- Costi di Gestione: 7,5%

TITOLO VII. COMUNICAZIONI, DATI E MAILING LIST

ART. 47. La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un associato sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare in fase di iscrizione espressa richiesta

di riceverle per posta ordinaria. Per i soci è attiva una mailing-list informativa, con la quale il Consiglio Direttivo informa in maniera periodica tutti gli iscritti delle attività dell'Associazione, sullo stato dell'Associazione e iniziative in corso (oltre all'eventuale possibilità di definizione di gruppi di acquisto – vedi Norme Generali) e invia le convocazioni dell'Assemblea degli Associati. L'inserimento è automatico al momento dell'iscrizione. Per porre fine al servizio, è sufficiente inviare una mail a info@solar-valley.it ed inserendo nel titolo: CANCELLAZIONE.

ART. 48. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione nella persona del legale rappresentante presidente.

ART. 49. Con l'iscrizione all'Associazione, l'associato rilascia il proprio consenso all'Associazione affinché i propri dati personali possano altresì essere trattati per le seguenti ulteriori finalità funzionali all'attività dell'Associazione o di un terzo:

- Ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche;
- Commercializzazione dei servizi dell'Associazione e/o di un terzo, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i soci;
- Rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti.

Tali attività potranno riguardare servizi dell'Associazione, nonché di loro partner commerciali. Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati per le predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato contattando il numero dell'Associazione 0141.1808267 o inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@solar-valley.it.

TITOLO VIII. RAPPORTI CON L'ESTERNO, PIATTAFORME WEB

ART. 50. L'Associazione si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici o privati, in maniera occasionale o in modo continuativo.

ART. 51. L'Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:

- Facebook;
- Instagram;
- LinkedIn;
- Sito web;
- Altro.

Il Direttivo si riserva per il futuro di modificare o creare nuovi account. Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i soci. È cura del Direttivo, o di membri opportunamente designati da esso, gestire ed aggiornare i contenuti del sito internet dell'Associazione. Il Direttivo, o membri opportunamente designati da esso, è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (Internet, posta elettronica, social, etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad uno o più soci, anche per un periodo continuativo. La responsabilità, in caso di delega, è dell'associato designato dal Direttivo.

ART. 52. In generale, ai membri del Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che si attiene alla vita dell'Associazione. Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri soci.

ART. 53. L'attività istituzionale del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei soci sono prevalentemente gratuite, salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una retribuzione, che devono comunque essere approvate dal Direttivo.

LISTA ALLEGATI

ALLEGATO 1. Modulo di adesione per consumatori

ALLEGATO 2. Modulo di adesione per produttori

ALLEGATO 3. Regole Mandato cliente finale facente parte della configurazione di CER

ADDENDUM AL REGOLAMENTO ORGANICO DEL 05.07.2024

(Edizione aggiornata al 17.04.2025)

Premessa

Il presente Addendum ha lo scopo di chiarire alcune disposizioni del Regolamento Organico dell'Associazione COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY, edizione aggiornata al 05.07.2024. Le seguenti specificazioni sono valide a far data dall'approvazione dell'ultima versione del regolamento organico.

TITOLO II – ART. 14

Quota associativa per Produttori con più impianti

Per i produttori che possiedono più impianti, la quota associativa è calcolata separatamente per ciascun impianto, applicando una tariffa di 1,00 Euro/kW all'anno, con un massimo di 100,00 Euro per impianto. Il limite massimo di 100,00 Euro si applica singolarmente a ogni impianto e non come somma complessiva degli impianti posseduti dallo stesso produttore.

Quota associativa per Prosumer

L'associato registrato come Prosumer (produttore e consumatore) è tenuto a versare una quota associativa composta dalle seguenti componenti:

- Quota associativa come consumatore: 2,00 Euro/anno, indipendentemente dal numero di utenze in prelievo.
- Quota associativa come produttore: determinata in base alla potenza dell'impianto, secondo quanto previsto dal regolamento organico e in conformità alle indicazioni sopra riportate.

L'importo totale dovuto dal Prosumer è la somma delle due componenti.

Potenza di riferimento per la determinazione della quota associativa per Produttori

Per gli impianti fotovoltaici, la potenza di riferimento per il calcolo della quota associativa del produttore è determinata in conformità alla potenza nominale definita dal CEI, considerando il valore minore tra:

- La somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico dell'impianto, misurate alle condizioni standard.
- La somma delle potenze nominali degli inverter facenti parte del singolo impianto fotovoltaico.

Quota associativa anticipata in caso di richiesta di contributo PNRR M2C2I1.2 non rimborsabile
Nel caso di richiesta di contributo PNRR M2C2I1.2 dedicata alle comunità di energia rinnovabile per impianti al servizio delle CER, la quota associativa deve essere pagata anticipatamente per 20 anni al momento dell'erogazione del contributo.

L'importo da versare è pari a 20 Euro/kW calcolato sulla potenza nominale CEI e garantisce la partecipazione all'associazione per l'intero periodo di 20 anni. Tale quota non è rimborsabile se il Produttore decide di uscire dalla CER prima del periodo di 20 anni.

Nel caso di accesso ad altri contributi in conto capitale, non specificati nel regolamento organico o in ulteriori specifici addendum, la quota associativa viene calcolata normalmente pari a 1,00 Euro/kW all'anno con un massimo di 100,00 Euro

Codice segnalatore "BONUS AMICO"

Ad ogni associato registrato sul Portale SOLAR VALLEY, alla convalida della prima utenza, verrà fornito via mail un CODICE PROMO. Se tale codice verrà inserito nella registrazione di altri

associati, SOLAR VALLEY restituirà all'associato segnalatore, alla convalida della prima utenza dei nuovi associati, la quota di 2,00 Euro, per ogni altro nuovo associato, sotto forma di bonus aggiuntivo agli incentivi spettanti, al primo pagamento utile.

TITOLO IV – ART. 43

Percentuale della tariffa premio e contributo ARERA spettante a produttori terzi

L'erogazione della tariffa premio ed il contributo ARERA spettante ai produttori terzi sarà al lordo di imposte e tasse (se dovute) e dovrà essere emessa fattura a debito dell'Associazione.

TITOLO IV – ART. 44

La percentuale massima della tariffa premio spettante alle Partite IVA (siano essi produttori o consumatori) è pari al valore di soglia del 55%. Si riduce al valore di soglia del 45% nel caso di contributi in conto capitale. L'eventuale percentuale in eccesso verrà destinata agli specifici usi dell'art. 4 del presente Regolamento Organico. Tali valori di soglia saranno ri-parametrizzati in funzione della condivisione, secondo le Regole Operative del GSE.